



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

**DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA**
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA
UFFICIO III

Prot. 1614

Roma, 27 LUG. 2012

Al Presidente dell'INGV

Al Direttore Generale dell'INGV

Via di Vigna Murata 605
00143 ROMA

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica – UORCC
Palazzo Vidoni
Corso Vittorio Emanuele
00186 ROMA

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**
AOO Roma
Protocollo Generale - E
N. 0008351
Roma, 31/07/2012

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze – Dipartimento della R.G.S.
I.G.O.P. – Ufficio XIII
Via XX Settembre
00187 ROMA



OGGETTO: Trasmissione del Regolamento di organizzazione e funzionamento e del Regolamento del Personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

Con note del 25 giugno 2012, rispettivamente n. 6682 e n. 6684, codesto ente ha trasmesso ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, i regolamenti di Organizzazione e funzionamento e del Personale dell'ente, deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 giugno 2012.

I predetti regolamenti sono stati trasmessi, ai fini dell'acquisizione dei rispettivi pareri di competenza, alle altre Amministrazioni vigilanti in indirizzo; si fa presente in proposito che alla trasmissione dei predetti regolamenti anche al competente Ministero dell'economia e delle finanze

M



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

(Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP) ha provveduto lo scrivente con nota n. 1475 del 3 luglio 2012.

Nelle more dell'acquisizione dei predetti pareri questo Ministero, esaminati i testi dei predetti regolamenti, ritiene opportuno, per quanto di competenza, anticipare le seguenti osservazioni.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

In via preliminare si osserva che l'organizzazione delineata nel regolamento in esame risulta estremamente articolata e complessa, prevedendo una pluralità di organismi, anche a livello decisionale, che potrebbero comportare una sovrapposizione di competenze, con conseguente possibile riduzione dell'efficienza delle attività dell'ente.

Per quanto riguarda, più dettagliatamente l'articolato, si rileva quanto segue.

Art. 6: si ritiene inopportuno che il Consiglio Scientifico possa avvalersi di tre esperti per ciascun struttura ai fini della valutazione dell'attività scientifica delle stesse, in quanto tali compiti sono attribuiti dall'art. 7 dello Statuto al Consiglio stesso; tale previsione normativa potrebbe pertanto rappresentare una duplicazione di funzioni, con conseguente aggravio di spesa dovuto alla nomina degli esperti.

Art. 7: si ritiene che l'allocatione delle risorse finanziarie debba restare in capo all'organo che ha la responsabilità della programmazione, cioè il CdA, al quale eventualmente il Collegio di Istituto potrebbe sottoporre delle proposte non vincolanti.

Art. 10: si chiede di fornire indicazioni precise circa il livello di responsabilità attribuito all'Ufficio tecnico-amministrativo di supporto alle Strutture e di indicare se a capo dell'Ufficio è preposto un dirigente ovvero altra figura professionale.

Art. 11: dal testo proposto non è possibile evincere se l'elettorato attivo è attribuito solo al personale dipendente, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, ovvero anche al personale che a vario titolo presta la propria attività presso l'ente (co.co.co, assegnisti, personale associato ecc.)

Art. 12: non è chiara, ad avviso dello scrivente, la collocazione del Coordinamento nazionale di sorveglianza terremoti e vulcano (CNS) nell'architettura organizzativa dell'ente. Si chiede pertanto di specificare se tale organismo sia riconducibile alla individuazione di una ulteriore



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

struttura di ricerca. Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo in esame, valgono le medesime considerazioni svolte in riferimento al precedente art. 6.

Art. 13, comma 4: si ritiene che quanto previsto al presente comma non possa essere oggetto di attività del Collegio di Istituto, in quanto l'attribuzione di particolari indennità al personale è stabilita in sede di normativa generale e di contratto collettivo.

Art. 14: la disposizione in argomento individua le Sezioni quali centri di responsabilità di primo livello ai sensi del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza. Al riguardo si ritiene di non condividere tale impostazione, in quanto le Sezioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, afferiscono alle Strutture; pertanto l'attribuzione alle Sezioni di un livello di responsabilità amministrativa superiore a quello delle Strutture di appartenenza verrebbe a creare una situazione di incoerenza con quanto dichiarato all'art. 3, che attribuisce alle Strutture compiti di programmazione, coordinamento e verifica. Si invita pertanto codesto ente a riformulare l'articolo, prevedendo che anche le Sezioni siano centri di responsabilità di secondo livello.

Per quanto riguarda, poi, il **comma 5**, si invita codesto ente a valutare l'impatto, anche economico, derivante dalla istituzione di sedi distaccate, cui dovrebbe essere preposto un responsabile. Ad avviso dello scrivente tale previsione non sarebbe in linea con la politica generale dettata dal D. Lgs. 213/2009, volta a razionalizzare l'assetto organizzativo degli enti al fine di ottenere risparmi ed economie di scala e con il D.L. n. 95/2012 in materia di revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Alla luce di quanto suesposto, anche i contenuti dei successivi articoli **15, 16, 17, 18, 19 e 20** suscitano perplessità perché prevedono ulteriori organismi, anche rappresentativi, all'interno delle sezioni: se ciò, da una parte, può essere segno di organizzazione ispirata a principi di democrazia organizzativa, dall'altra potrebbero appesantire l'attività amministrativa e gestionale dell'ente.

Art. 22, comma 3: per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali al personale occorre rispettare scrupolosamente le vigenti disposizioni di legge.

Art. 22, comma 5: considerato che ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e dello Statuto dell'ente il Direttore Generale è il responsabile della gestione amministrativa dell'ente, non si comprendono i motivi che hanno portato a prevedere la costituzione presso l'Amministrazione Centrale di un ulteriore organismo collegiale, quale quello individuato nel comma in esame.

Art. 23: non può assentirsi la costituzione di un Ufficio di supporto alla Presidenza, perché in contrasto con l'art. 4 comma 4 del D. Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 2 comma



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

632 e 633 della legge finanziaria 2008, che ha espressamente previsto, per le Amministrazioni diverse da quelle dello Stato, il divieto di istituire uffici di diretta collaborazione posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente. In particolare non può essere assentita la possibilità di attivare presso il predetto ufficio contratti di collaborazione, anche in considerazione delle forti limitazioni imposte dalle recenti disposizioni in materia di revisione della spesa pubblica (D.L. 6 luglio 2012, n. 95). Anche il **comma 5** va eliminato, perché l'attribuzione di ulteriori indennità verrebbe a costituire aggravio per la spesa pubblica, in contrasto con quanto previsto e dichiarato nell'art. 18 comma 1 dello Statuto.

Art. 24: va eliminato il riferimento all'Ufficio di supporto alla Presidenza per le motivazioni esposte in precedenza.

Art. 25: per chiarezza espositiva andrebbe esplicitato che anche il PTA deve essere approvato dal Ministro, secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.

Art. 27: sarebbe opportuno un richiamo al Regolamento di amministrazione contabilità e finanza.

Art. 28: in coerenza con quanto osservato in relazione all'art. 23, al comma 3 va eliminato il riferimento al "competente ufficio di supporto alla Presidenza".

Art. 29: va specificato che la partecipazione dell'ente a società, consorzi e fondazioni è soggetta ad autorizzazione ministeriale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, lett. p) dello Statuto e delle vigenti disposizioni.

Art. 39: anche in questo caso è opportuno fare riferimento al regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Art. 40, comma 4: quanto previsto in merito alla possibilità di mantenere in servizio il personale dirigenziale in servizio presso la Sezione di Napoli- Osservatorio Vesuviano sia superato dalla circostanza che, a quanto risulta a questo Ministero, il Direttore Amministrativo della predetta struttura è giunto al compimento del 65 anno di età, per cui secondo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012, deve essere posto in quiescenza.

REGOLAMENTO DEL PERSONALE

Art. 3, comma 1: in coerenza con quanto osservato in merito al Regolamento di organizzazione, il Collegio di Istituto, che non compare tra gli organi statutari dell'ente, non può essere chiamato a definire la programmazione triennale del fabbisogno del personale, che è compito



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

del Consiglio di Amministrazione; a tale organismo, se ritenuto necessario, può essere attribuita una mera facoltà propositiva.

Art. 3, comma 4: si evidenzia che la procedura relativa alla determinazione del fabbisogno del personale deve essere sottoposta alle procedure approvative previste dall'art. 5 comma 4 del D. Lgs. 213/2009. Si ritiene pertanto necessario che l'articolo in questione venga integrato con il riferimento alle predette procedure.

Art. 4, comma 2: la norma che prevede l'emanazione da parte del Presidente dei bandi di concorso è in contrasto con quanto previsto all'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, in base alla quale tale attività, rientrando tra quelle di gestione, deve essere di competenza del Direttore Generale. Il comma in questione andrà pertanto modificato per adeguarlo alla normativa vigente.

Art. 5, comma 3: si ritiene necessario sostituire al primo periodo la locuzione "può avvenire" con il verbo "avviene".

Si chiede inoltre di chiarire la portata e le finalità di quanto previsto alla lettera b) del medesimo comma, laddove si prevede l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 213/2009 al personale a tempo determinato. Si osserva al riguardo che l'art. 13 sopra citato si riferisce alla possibilità per gli EPR di assumere con contratto a tempo indeterminato personale di altissima qualificazione scientifica e che tale previsione normativa nulla dispone circa l'assunzione di personale a tempo determinato né a quello in servizio presso l'ente.

Art. 11: fermo restando quanto già richiamato circa le attribuzioni del Collegio di Istituto, si nutrono perplessità circa la disposizione normativa qui proposta, considerato che le assunzioni a tempo indeterminato, salvo casi particolari tra cui rientra la fattispecie contemplata al precedente art. 10, vengono effettuate alla fascia stipendiale iniziale. Si chiede pertanto di fornire al riguardo gli opportuni chiarimenti.

Art. 12, comma 3: si evidenzia che le assunzioni a tempo determinato, per la loro natura di contratti di lavoro dipendente, devono rispettare le medesime modalità generali, rispetto al trattamento economico e all'applicazione delle norme contrattuali, di quelle a tempo indeterminato. Si ritiene pertanto che la locuzione "da compararsi" riportata al comma in esame, vada stralciata dal testo.

Art. 12, comma 4: alla luce di quanto osservato in merito all'art. 5 comma 3 lett.b) il comma in esame va di conseguenza modificato.

M



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Art. 15, comma 2: si ritiene opportuno che codesto ente specifichi che le predette assunzioni avvengono “entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia”, cioè all’art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, n. 78, che richiama per gli enti pubblici di ricerca, l’art. 1 comma 187 della L. 266/2005, come modificato dalla L. 244/2007 e da ultimo dal citato D.L. n. 95/2012.

Art. 19, comma 3: si ritiene opportuno specificare che il relativo provvedimento di mobilità è disposto con atto del Direttore Generale.

Art. 22: si invita codesto ente a prevedere le modalità di ripartizione degli oneri per il personale comandato, tenendo conto che l’amministrazione che utilizza le prestazioni del personale comandato rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale, in coerenza con la previsione dell’art. 70, comma 12, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ed eroga direttamente agli interessati il trattamento economico accessorio (produttività collettiva, straordinario, rischi, disagi, reperibilità, ecc.), secondo le regole e le modalità fissate in sede di contrattazione integrativa.

Art. 27, comma 2: in coerenza con quanto previsto al precedente art. 26, comma 3 e con le disposizioni generali relative alla distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, il comma 2 va modificato per adeguarlo alla normativa vigente, con l’attribuzione al Direttore Generale della facoltà di revoca del contratto. Ciò anche in considerazione del principio generale in base al quale l’organo cui compete la revoca è lo stesso che assume il provvedimento.

Art. 30, comma 4: la previsione contenuta nel comma in esame non può essere accolta, in quanto può costituire aggravio di spesa per l’ente, in contrasto con il contenuto dell’art. 18, comma 1, dello Statuto, in base al quale l’attuazione delle disposizioni del nuovo Statuto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tutto ciò premesso e con riserva di successivi approfondimenti anche alla luce dei pareri resi dalle altre Amministrazioni competenti, si resta in attesa dei richiesti chiarimenti e delle modifiche al Regolamento in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emanuele Fidora)